



FACOLTÀ DI ECONOMIA

**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

asso**Fintech**  
Italian Association of Fintech & Insurtech

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

### **TRA**

Il Centro di Spesa Facoltà di Economia (di seguito denominato Facoltà) con sede e domicilio fiscale in Roma, Via del Castro Laurenziano 9, CAP 00162, C.F. n. 80209930587, rappresentato dal Preside prof. Fabrizio D'Ascenzo

### **E**

ASSOFINTECH con sede in Milano, Via Pantano n. 2, C.F. 97788160154, rappresentata dal Presidente Maurizio Bernardo nato a Palermo il 3/6/1963 e residente in Milano, Via G. Carducci n. 36

### **PREMESSO CHE**

- le Parti contraenti e firmatarie del presente accordo intendono contribuire all'evoluzione della cultura dell'innovazione e stimolare la crescita del Paese dando impulso a livelli pubblici e privati ad ogni attività ed iniziativa finalizzate all'informazione ed alla divulgazione su vasta scala del Fintech, Insurtech e Proptech per la crescita dell'economia digitale e degli altri ambiti dell'*innovation*;
- Il progetto "Innovation Festival BCC" promosso, con il coinvolgimento delle BCC, da Iccrea Banca S.p.A. ("Iccrea Banca"), con la collaborazione di AssoFintech, ha come scopo la realizzazione di una manifestazione per l'individuazione di idee innovative imprenditoriali;

- I partecipanti alla manifestazione suddetta (Champions) presenteranno idee imprenditoriali riferite all'*Innovation Technology*, ed in particolare, ai seguenti settori di interesse: *Fintech, Insurtech Agritech, Foodtech, Digital Media* (e-commerce pubblicità comunicazione), *Manufacturing 4.0*, oltreché ad altri ambiti dell'innovazione;
- Un massimo di 3 idee ("Vincitori") verranno selezionate da una giuria di esperti e avranno accesso ad un percorso di incubazione gratuito le cui caratteristiche saranno meglio descritte nei punti successivi;
- Il percorso posto in essere avrà complessivamente una durata di tre mesi e dovrà essere svolto presso incubatori dedicati in presenza e/o a distanza di cui i "Vincitori" acconsentono ed accettano i servizi offerti;
- Le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata ad un'attività di supporto scientifico da parte della Facoltà di Economia per le attività di AssoFintech, e per lo svolgimento della manifestazione "Innovation Festival BCC" che sarà programmata secondo quanto indicato nell'ALLEGATO 1 al presente accordo:
  - è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;
  - la Giunta di Facoltà ha approvato, con deliberazione n. 119/2022 del 6 luglio 2022 la sottoscrizione del presente accordo

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

### **ART. 2**

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione concernente vari ambiti.

Per quanto riguarda AssofinTech:

- a) attività info-formative volte ad una miglior comprensione e divulgazione del profilo economico e tecnologico delle aziende fintech, insurtech e proptech;
- b) organizzazione di giornate studio congiunte ed incontri mirati.

Per quanto riguarda l'Innovation Festival:

per la prima edizione le attività di collaborazione e supporto scientifico da parte della Facoltà di Economia saranno le seguenti:

- 1) Messa a disposizione degli spazi per lo svolgimento del Festival Day e organizzazione di una Tavola rotonda sui temi Innovation;
- 2) Accompagnamento scientifico di un *Lucky Loser*, ossia del soggetto che, nonostante non sia risultato vincitore, se meritevole, può beneficiare del percorso di incubazione grazie all'intervento di uno sponsor o partner che se ne fa carico.

Per la seconda edizione l'attività di supporto scientifico della Facoltà di Economia toccherà invece i seguenti ambiti:

- 1) *Placement* per intero percorso *Innovation Festival* (supporto ai partecipanti al Festival nel percorso di inserimento nel mercato del lavoro attraverso la messa a disposizione di conoscenze accademiche e attraverso momenti di confronto con altre realtà aziendali);
- 2) Ruolo di *enabler* per i *Champions* (supporto ai *Champions* nello studio e nell'analisi del proprio progetto ai fini della costruzione di un *business plan* attraverso la messa a disposizione di conoscenze e metodologie scientifiche ed accademiche sia in fase di *Road to Festival*, sia in fase di incubazione);
- 3) Ruolo di acceleratore delle Start up;
- 4) Eventuale accompagnamento alla quotazione.

Tutte le attività indicate verranno svolte in *phigital* (sia in presenza che da remoto).

### **ART. 3**

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità e non a titolo di esclusività.

### **ART. 4**

I Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per la Facoltà, il Prof. Domenico Siclari, Ordinario di Diritto dell'Economia e dei Mercati Finanziari;
- per ASSOFINTECH, il Presidente Dott. Maurizio Bernardo.

### **ART. 5**

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo. Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

### **ART. 6**

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e

compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

#### **ART. 7**

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

#### **ART. 8**

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

#### **ART. 9**

Durante tutto il corso di validità dell'accordo, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.

#### **ART. 10**

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno sei mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R (specificare rispettivi indirizzi e se esistente la PEC)

#### **ART. 11**

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato

dal “Regolamento per l’utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza” emanato con D.R. 469/2010.

#### **ART. 12**

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall’art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

#### **ART. 13**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Milano.

#### **ART. 14**

Il presente accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell’Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. Le spese per l’imposta di bollo sono a carico della SSM.

## **ART. 15**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

ASSOFINTECH

f.to Il Presidente Dott. Maurizio Bernardo

Facoltà di Economia

f.to Il Preside Prof. Fabrizio D'Ascenzo